

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

#### Consiglio

82/730/CEE :

- ★ Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica d'Austria autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità .. 1

82/731/CEE :

- ★ Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica di Finlandia autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità 4

82/732/CEE :

- ★ Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica socialista cecoslovacca autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità ..... 7

82/733/CEE :

- ★ Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica popolare ungherese autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità ..... 10

82/734/CEE :

- ★ Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Confederazione svizzera autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità 13

Sommario (segue)

82/735/CEE :

- ★ Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica popolare di Bulgaria autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità ..... 16

82/736/CEE :

- ★ Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti del Regno di Svezia autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità ..... 18

82/737/CEE :

- ★ Decisione del Consiglio, del 19 ottobre 1982, che modifica l'elenco degli stabilimenti della Repubblica argentina in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità ..... 21

Commissione

82/738/CEE :

- ★ Decisione della Commissione, del 13 ottobre 1982, riguardante le domande di rimborso ai sensi del regolamento (CEE) n. 1821/80 del Consiglio, relativo allo sviluppo dell'allevamento ovino in Groenlandia ..... 25

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 1982

recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica d'Austria autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità

(82/730/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti situati nei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE ;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, l'Austria ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità ;

considerando che per gran parte di tali stabilimenti è stato accertato, mediante ispezione comunitaria in loco, che essi offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi in un primo elenco, stabilito conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della suddetta direttiva, degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l'importazione di carni fresche ;

considerando che il caso degli altri stabilimenti proposti dall'Austria deve essere riesaminato sulla base di dati complementari relativi alle loro norme igieniche ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria ;

considerando che nel frattempo, per non interrompere bruscamente le correnti di scambio in atto, tali stabilimenti possono essere autorizzati temporaneamente a proseguire l'esportazione di carni fresche verso gli Stati membri disposti ad accettarle ;

considerando che la presente decisione dovrà essere pertanto riesaminata e, se del caso, modificata ;

considerando che occorre tener presente che le importazioni di carni fresche sono soggette anche ad altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria, ivi comprese le disposizioni speciali concernenti la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito ;

considerando che le condizioni d'importazione delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti che figu-

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

rano nell'allegato restano soggette alle disposizioni adottate in campo veterinario nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato ; che, in particolare, l'importazione in provenienza dai paesi terzi e la riesportazione verso altri Stati membri di certe categorie di carni, quali le carni in pezzi inferiori a tre chilogrammi o le carni che contengono i residui di alcune sostanze che devono ancora essere oggetto di una particolare normativa comunitaria armonizzata, restano soggette alla legislazione dello Stato membro destinatario ;

considerando che, in mancanza di un parere conforme del comitato veterinario permanente, la Commissione non è stata in grado di adottare le disposizioni da essa proposte in materia, conformemente alla procedura prevista all'articolo 29 della direttiva 72/462/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

#### *Articolo 1*

1. Gli stabilimenti dell'Austria che figurano in allegato sono autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità.

2. Le importazioni in provenienza dagli stabilimenti di cui al paragrafo 1 restano soggette alle disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria.

#### *Articolo 2*

1. Gli Stati membri vietano l'importazione delle carni fresche in provenienza da stabilimenti che non figurano nell'allegato.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica tuttavia soltanto a decorrere dal 1° agosto 1983 agli stabilimenti che non figurano nell'allegato, ma che sono riconosciuti e proposti ufficialmente dalle autorità austriache alla data del 30 settembre 1982 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, salvo decisione contraria adottata al loro riguardo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della predetta direttiva, anteriormente al 1° agosto 1983.

La Commissione trasmette agli Stati membri la lista di detti stabilimenti.

#### *Articolo 3*

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1983.

#### *Articolo 4*

La presente decisione sarà riesaminata e, se del caso, modificata anteriormente al 1° marzo 1983.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. A. KOFOED

## ALLEGATO

## LISTA DEGLI STABILIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
-------------------------	--------------	-----------

## I. CARNE BOVINA

## A. Macelli

O 6	Welser Schlachthof GmbH & Co. KG	4600 Wels
S 1	Städtischer Schlachthof	5020 Salzburg
St 7	Alpenfleisch KG	Stainach
St 21	Rudolf Jöbstl	8472 Strass
W 2	Markt- und Schlachtbetrieb St. Marx	1030 Wien

## B. Laboratori di sezionamento

O 15	Zerlegungsbetrieb Josef Handlbauer	4600 Wels
W 19	Zerlegungsbetrieb Frigoscandia GmbH	1030 Wien

## II. CARNE SUINA

## A. Macelli

O 6	Welser Schlachthof GmbH & Co. KG	4600 Wels
S 1	Städtischer Schlachthof	5020 Salzburg
St 21	Rudolf Jöbstl	8472 Strass
W 2	Markt- und Schlachtbetrieb St. Marx	1030 Wien

## B. Laboratori di sezionamento

O 15	Zerlegungsbetrieb Josef Handlbauer	4600 Wels
W 19	Zerlegungsbetrieb Frigoscandia GmbH	1030 Wien

## III. DEPOSITI FRIGORIFERI

W 19	Frigoscandia GmbH, Wiener Kühlhaus	1030 Wien
------	------------------------------------	-----------

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 1982

recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica di Finlandia autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità

(82/731/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti situati nei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE ;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, la Finlandia ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità ;

considerando che per gran parte di tali stabilimenti è stato accertato, mediante ispezione comunitaria in loco, che essi offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi in un primo elenco, stabilito conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della suddetta direttiva, degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l'importazione di carni fresche ;

considerando che il caso degli altri stabilimenti proposti dalla Finlandia deve essere riesaminato sulla base di dati complementari relativi alle loro norme igieniche ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria ;

considerando che nel frattempo, per non interrompere bruscamente le correnti di scambio in atto, tali stabili-

menti possono essere autorizzati temporaneamente a proseguire l'esportazione di carni fresche verso gli Stati membri disposti ad accettarle ;

considerando che la presente decisione dovrà essere pertanto riesaminata e, se del caso, modificata ;

considerando che le condizioni d'importazione delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti che figurano nell'allegato restano soggette alle disposizioni adottate in campo veterinario nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato ; che, in particolare, l'importazione in provenienza dai paesi terzi e la riesportazione verso altri Stati membri di certe categorie di carni, quali le carni in pezzi inferiori a tre chilogrammi o le carni che contengono i residui di alcune sostanze che devono ancora essere oggetto di una particolare normativa comunitaria armonizzata, restano soggette alla legislazione dello Stato membro destinataria ;

considerando che, in mancanza di un parere conforme del comitato veterinario permanente, la Commissione non è stata in grado di adottare le disposizioni da essa proposte in materia, conformemente alla procedura prevista all'articolo 29 della direttiva 72/462/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

1. Gli stabilimenti della Finlandia che figurano in allegato sono autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità.
2. Le importazioni delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti di cui al paragrafo 1 restano soggette alle disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri vietano l'importazione delle carni fresche in provenienza da stabilimenti che non figurano nell'allegato.

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica tuttavia soltanto a decorrere dal 1° agosto 1983 agli stabilimenti che non figurano nell'allegato, ma che sono riconosciuti e proposti ufficialmente dalle autorità finlandesi alla data del 10 giugno 1982 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, salvo decisione contraria adottata al loro riguardo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della predetta direttiva, anteriormente al 1° agosto 1983.

La Commissione trasmette agli Stati membri la lista di detti stabilimenti.

#### *Articolo 3*

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1983.

#### *Articolo 4*

La presente decisione sarà riesaminata e, se del caso, modificata anteriormente al 1° marzo 1983.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. A. KOFOED

## ALLEGATO

## LISTA DEGLI STABILIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
-------------------------	--------------	-----------

## I. CARNE BOVINA

## A. Macelli e laboratori di sezionamento

17	Forssan Teurastamo Oy	Forssan
----	-----------------------	---------

## B. Macelli

7	Lahden Kaupungin Teurastamo	Lahti
---	-----------------------------	-------

## II. CARNE SUINA

## A. Macelli e laboratori di sezionamento

22	Itikka	Nurmo
17	Forssan Teurastamo Oy	Forssan

## B. Macelli

7	Lahden Kaupungin Teurastamo	Lahti
73	Pouttu Oy	Kannus

## III. DEPOSITI FRIGORIFERI

92	Pakastamo Oy	Kolohonka
91	Pakastamo Oy	Pitäjänmäki

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 1982

recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica socialista cecoslovacca autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità

(82/732/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti situati nei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE ;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, la Cecoslovacchia ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità ;

considerando che per gran parte di tali stabilimenti è stato accertato, mediante ispezione comunitaria in loco, che essi offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi in un primo elenco, stabilito conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della suddetta direttiva, degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l'importazione di carni fresche ;

considerando che il caso degli altri stabilimenti proposti dalla Cecoslovacchia deve essere riesaminato sulla base di dati complementari relativi alle loro norme igieniche ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria ;

considerando che nel frattempo, per non interrompere bruscamente le correnti di scambio in atto, tali stabili-

menti possono essere autorizzati temporaneamente a proseguire l'esportazione di carni fresche verso gli Stati membri disposti ad accettarle ;

considerando che la presente decisione dovrà essere pertanto riesaminata e, se del caso, modificata ;

considerando che occorre tener presente che le importazioni di carni fresche sono soggette anche ad altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria, ivi comprese le disposizioni speciali emanate concernenti la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito ;

considerando che le condizioni d'importazione delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti che figurano nell'allegato restano soggette alle disposizioni adottate in campo veterinario nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato ; che, in particolare, l'importazione in provenienza dai paesi terzi e la riesportazione verso altri Stati membri di certe categorie di carni, quali le carni in pezzi inferiori a tre chilogrammi o le carni che contengono i residui di alcune sostanze che devono ancora essere oggetto di una particolare normativa comunitaria armonizzata, restano soggette alla legislazione dello Stato membro destinatario ;

considerando che, in mancanza di un parere conforme del comitato veterinario permanente, la Commissione non è stata in grado di adottare le disposizioni da essa proposte in materia, conformemente alla procedura prevista all'articolo 29 della direttiva 72/462/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

1. Gli stabilimenti della Cecoslovacchia che figurano in allegato sono autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità.

2. Le importazioni delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti di cui al paragrafo 1 restano soggette alle disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria.

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri vietano l'importazione delle carni fresche in provenienza da stabilimenti che non figurano nell'allegato.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica tuttavia soltanto a decorrere dal 1° agosto 1983 agli stabilimenti che non figurano nell'allegato, ma che sono riconosciuti e proposti ufficialmente dalle autorità cecoslovacche alla data del 15 marzo 1982 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, salvo decisione contraria adottata al loro riguardo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della predetta direttiva, anteriormente al 1° agosto 1983.

La Commissione trasmette agli Stati membri la lista di detti stabilimenti.

*Articolo 3*

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1983.

*Articolo 4*

La presente decisione sarà riesaminata e, se del caso, modificata anteriormente al 1° marzo 1983.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. A. KOFOED

## ALLEGATO

## LISTA DEGLI STABILIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
-------------------------	--------------	-----------

## I. CARNE BOVINA

## A. Macelli e laboratori di sezionamento

12	Jihočeský Průmysl Masný	Studená
15	Jihočeský Průmysl Masný	Planá

## B. Laboratori di sezionamento

38	Východoslovenský Mäsový Priemysel	Košice
----	-----------------------------------	--------

## II. CARNE SUINA

## A. Macelli e laboratori di sezionamento

12	Jihočeský Průmysl Masný	Studená
15	Jihočeský Průmysl Masný	Planá

## B. Laboratori di sezionamento

38	Východoslovenský Mäsový Priemysel	Košice
----	-----------------------------------	--------

## III. DEPOSITI FRIGORIFERI

5	Jihočeský Průmysl Masný	Pisek
73	Mrazírny	Dašice

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 1982

recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica popolare ungherese autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità

(82/733/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti situati nei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE ;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, l'Ungheria ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità ;

considerando che per gran parte di tali stabilimenti è stato accertato, mediante ispezione comunitaria in loco, che essi offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi in un primo elenco, stabilito conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della suddetta direttiva, degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l'importazione di carni fresche ;

considerando che il caso degli altri stabilimenti proposti dall'Ungheria deve essere riesaminato sulla base di dati complementari relativi alle loro norme igieniche ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria ;

considerando che nel frattempo, per non interrompere bruscamente le correnti di scambio in atto, tali stabili-

menti possono essere autorizzati temporaneamente a proseguire l'esportazione di carni fresche verso gli Stati membri disposti ad accettarle ;

considerando che la presente decisione dovrà essere pertanto riesaminata e, se del caso, modificata ;

considerando che occorre tener presente che le importazioni di carni fresche sono soggette anche ad altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria, ivi comprese le disposizioni speciali concernenti la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito ;

considerando che le condizioni d'importazione delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti che figurano nell'allegato restano soggette alle disposizioni adottate in campo veterinario nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato ; che, in particolare, l'importazione in provenienza dai paesi terzi e la riesportazione verso altri Stati membri di certe categorie di carni, quali le carni in pezzi inferiori a tre chilogrammi o le carni che contengono i residui di alcune sostanze che devono ancora essere oggetto di una particolare normativa comunitaria armonizzata, restano soggette alla legislazione dello Stato membro destinataria ;

considerando che, in mancanza di un parere conforme del comitato veterinario permanente, la Commissione non è stata in grado di adottare le disposizioni da essa proposte in materia, conformemente alla procedura prevista all'articolo 29 della direttiva 72/462/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

1. Gli stabilimenti dell'Ungheria che figurano in allegato sono autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità.

2. Le importazioni delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti di cui al paragrafo 1 restano soggette alle disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria.

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri vietano l'importazione delle carni fresche in provenienza da stabilimenti che non figurano nell'allegato.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica tuttavia soltanto a decorrere dal 1° agosto 1983 agli stabilimenti che non figurano nell'allegato, ma che sono riconosciuti e proposti ufficialmente dalle autorità ungheresi alla data del 15 novembre 1981 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, salvo decisione contraria adottata al loro riguardo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della predetta direttiva, anteriormente al 1° agosto 1983.

La Commissione trasmette agli Stati membri la lista di detti stabilimenti.

*Articolo 3*

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1983.

*Articolo 4*

La presente decisione sarà riesaminata e, se del caso, modificata anteriormente al 1° marzo 1983.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. A. KOFOED

## ALLEGATO

## LISTA DEGLI STABILIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
<b>I. CARNE BOVINA</b>		
<b>A. Macelli e laboratori di sezionamento</b>		
6	Pápai Huskominát	Pápa
11	Miskolci Huskominát	Miskolc
18	Vas megyei Allatforgalmi és Husipari Vállalat Szombathelyi Gyára	Szombathely
<b>B. Macelli</b>		
35	Zala megyei Allatforgalmi és Husipari Vállalat, Zalaegerszegi Gyára	Zalaegerszeg
<b>II. CARNE SUINA</b>		
<b>A. Macelli e laboratori di sezionamento</b>		
6	Pápai Huskominát	Pápa
7	Szegedi Szalamigyár és Huskominát	Szeged
10	Győr-Sopron megyei Allatforgalmi és Husipari Vállalat Kapuvári Gyára	Kapuvár
61	Bacsikai Husipari Közös Vállalat	Baja
62	Kaposvári Huskominát	Kaposvár
64	Szekszardi Huskominát	Szekszard
<b>B. Macelli</b>		
18	Vas megyei Allatforgalmi és Husipari Vállalat Szombathelyi Gyára	Szombathely
46	Budapesti Husipari Vállalat V. sz. gyára, Kispesti Vágohid	Budapest
<b>C. Laboratori di sezionamento</b>		
56	Budapesti Husipari Vállalat V. sz. gyára, sonka-Konzervüzem	Budapest
<b>III. DEPOSITI FRIGORIFERI</b>		
13	Magyar Hűtoipari Vállalat Székesfehérvári Gyára	Székesfehérvár
26	Magyar Hűtoipari Vállalat Miskolci Gyára	Miskolc
55	Magyar Hűtoipari Vállalat Dunakeszi Gyára	Dunakeszi
63	Magyar Hűtoipari Vállalat Zalaegerszegi Gyára	Zalaegerszeg

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 1982

recante l'elenco degli stabilimenti della Confederazione svizzera autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità

(82/734/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti situati nei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE ;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, la Svizzera ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità ;

considerando che per gran parte di tali stabilimenti è stato accertato, mediante ispezione comunitaria in loco, che essi offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi in un primo elenco, stabilito conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della suddetta direttiva, degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l'importazione di carni fresche ;

considerando che il caso degli altri stabilimenti proposti dalla Svizzera deve essere riesaminato sulla base di dati complementari relativi alle loro norme igieniche ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria ;

considerando che nel frattempo, per non interrompere bruscamente le correnti di scambio in atto, tali stabilimenti possono essere autorizzati temporaneamente a

proseguire l'esportazione di carni fresche verso gli Stati membri disposti ad accettarle ;

considerando che la presente decisione dovrà essere pertanto riesaminata e, se del caso, modificata ;

considerando che, per quanto concerne il caso particolare dei depositi frigoriferi, la normativa comunitaria alla quale i suddetti depositi debbono essere conformi è al momento attuale oggetto di alcuni adattamenti il cui contenuto finale non può essere previsto ; che è opportuno, in conseguenza, accantonare questo caso e rinviare ad una data ulteriore qualsiasi decisione riguardante tali stabilimenti ;

considerando che occorre tener presente che le importazioni di carni fresche sono soggette anche ad altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria, ivi comprese le disposizioni speciali concernenti la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito ;

considerando che le condizioni d'importazione delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti che figurano nell'allegato restano soggette alle disposizioni adottate in campo veterinario nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato ; che, in particolare, l'importazione in provenienza dai paesi terzi e la riesportazione verso altri Stati membri di certe categorie di carni, quali le carni in pezzi inferiori a tre chilogrammi o le carni che contengono i residui di alcune sostanze che devono ancora essere oggetto di una particolare normativa comunitaria armonizzata, restano soggette alla legislazione dello Stato membro destinatario ;

considerando che, in mancanza di un parere conforme del comitato veterinario permanente, la Commissione non è stata in grado di adottare le disposizioni da essa proposte in materia, conformemente alla procedura prevista all'articolo 29 della direttiva 72/462/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

1. Gli stabilimenti della Svizzera che figurano in allegato sono autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità.

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

2. Le importazioni delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti di cui al paragrafo 1 restano soggette alle disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri vietano l'importazione delle carni fresche in provenienza da stabilimenti che non figurano nell'allegato.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica tuttavia soltanto a decorrere dal 1° agosto 1983 agli stabilimenti che non figurano nell'allegato, ma che sono riconosciuti e proposti ufficialmente dalle autorità svizzere alla data del 1° gennaio 1982 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, salvo decisione contraria adottata al loro riguardo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della predetta direttiva, anteriormente al 1° agosto 1983.

La Commissione trasmette agli Stati membri la lista di detti stabilimenti.

*Articolo 3*

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1983.

*Articolo 4*

La presente decisione sarà riesaminata e, se del caso, modificata anteriormente al 1° marzo 1983.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. A. KOFOED

## ALLEGATO

## LISTA DEGLI STABILIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
-------------------------	--------------	-----------

## I. CARNE BOVINA

## A. Macelli e laboratori di sezionamento

A 115 - C 227	Gustav Spiess	9442 Berneck
A 145 - C 267	Grieder AG	4702 Önsingen

## B. Macelli

A 102	Städtischer Schlachthof	3014 Bern
A 103	Städtischer Schlachthof	4000 Basel 25
A 107	Städtischer Schlachthof	9015 St. Gallen
A 117	Abattoir municipal de Genève	1227 Carouge
A 124	Braunwalder AG	5610 Wohlen
A 147	Städtischer Schlachthof Luzern	6010 Kriens
A 155	FF Frischfleisch AG	6210 Sursee

## II. CARNE SUINA

## A. Macelli e laboratori di sezionamento

A 110 - C 250	Gebr. Kunz, Fleisch- und Wurst Produktion AG	8865 Bilten
A 115 - C 227	Gustav Spiess	9442 Berneck
A 145 - C 267	Grieder AG	4702 Önsingen

## B. Macelli

A 102	Städtischer Schlachthof	3014 Bern
A 103	Städtischer Schlachthof	4000 Basel 25
A 107	Städtischer Schlachthof	9015 St. Gallen
A 124	Braunwalder AG	5610 Wohlen
A 130	Abattoir municipal de Lausanne	1008 Prilly
A 136	Micarna AG	9602 Bazenheid
A 147	Städtischer Schlachthof Luzern	6010 Kriens
A 155	FF Frischfleisch AG	6210 Sursee

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 1982

recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica popolare di Bulgaria autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità

(82/735/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti situati nei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE ;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, la Bulgaria ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità ;

considerando che per gran parte di tali stabilimenti è stato accertato, mediante ispezione comunitaria in loco, che essi offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi in un primo elenco, stabilito conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della suddetta direttiva, degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l'importazione di carni fresche ;

considerando che il caso degli altri stabilimenti proposti dalla Bulgaria deve essere riesaminato sulla base di dati complementari relativi alle loro norme igieniche ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria ;

considerando che nel frattempo, per non interrompere bruscamente le correnti di scambio in atto, tali stabili-

menti possono essere autorizzati temporaneamente a proseguire l'esportazione di carni fresche verso gli Stati membri disposti ad accettarle ;

considerando che la presente decisione dovrà essere pertanto riesaminata e, se del caso, modificata ;

considerando che occorre tener presente che le importazioni di carni fresche sono soggette anche ad altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria, ivi comprese le disposizioni speciali concernenti la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito ;

considerando che le condizioni d'importazione delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti che figurano nell'allegato restano soggette alle disposizioni adottate in campo veterinario nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato ; che, in particolare, l'importazione in provenienza dai paesi terzi e la riesportazione verso altri Stati membri di certe categorie di carni, quali le carni in pezzi inferiori a tre chilogrammi o le carni che contengono i residui di alcune sostanze che devono ancora essere oggetto di una particolare normativa comunitaria armonizzata, restano soggette alla legislazione dello Stato membro destinatario ;

considerando che, in mancanza di un parere conforme del comitato veterinario permanente, la Commissione non è stata in grado di adottare le disposizioni da essa proposte in materia, conformemente alla procedura prevista all'articolo 29 della direttiva 72/462/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

1. Gli stabilimenti della Bulgaria che figurano in allegato sono autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità.
2. Le importazioni delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti di cui al paragrafo 1 restano soggette alle disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria.

(<sup>1</sup>) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri vietano l'importazione delle carni fresche in provenienza da stabilimenti che non figurano nell'allegato.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica tuttavia soltanto a decorrere dal 1° agosto 1983 agli stabilimenti che non figurano nell'allegato, ma che sono riconosciuti e proposti ufficialmente dalle autorità bulgare alla data del 1° settembre 1981 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, salvo decisione contraria adottata al loro riguardo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della predetta direttiva, anteriormente al 1° agosto 1983.

La Commissione trasmette agli Stati membri la lista di detti stabilimenti.

*Articolo 3*

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1983.

*Articolo 4*

La presente decisione sarà riesaminata e, se del caso, modificata anteriormente al 1° marzo 1983.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. A. KOFOED

---

ALLEGATO

LISTA DEGLI STABILIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
-------------------------	--------------	-----------

CARNE SUINA

Macelli

3	Combinat Rodopa Levski	Levski
26	Combinat Rodopa Sliven	Sliven

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 1982

recante l'elenco degli stabilimenti del Regno di Svezia autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità

(82/736/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti situati nei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE ;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, la Svezia ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità ;

considerando che per gran parte di tali stabilimenti è stato accertato, mediante ispezione comunitaria in loco, che essi offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi in un primo elenco, stabilito conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della suddetta direttiva, degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l'importazione di carni fresche ;

considerando che il caso degli altri stabilimenti proposti dalla Svezia deve essere riesaminato sulla base di dati complementari relativi alle loro norme igieniche ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria ;

considerando che nel frattempo, per non interrompere bruscamente le correnti di scambio in atto, tali stabili-

menti possono essere autorizzati temporaneamente a proseguire l'esportazione di carni fresche verso gli Stati membri disposti ad accettarle ;

considerando che la presente decisione dovrà essere pertanto riesaminata e, se del caso, modificata ;

considerando che, per quanto concerne il caso particolare dei depositi frigoriferi, la normativa comunitaria alla quale i suddetti depositi debbono essere conformi è al momento attuale oggetto di alcuni adattamenti il cui contenuto finale non può essere previsto ; che è opportuno, in conseguenza, accantonare questo caso e rinviare ad una data ulteriore qualsiasi decisione riguardante tali stabilimenti ;

considerando che le condizioni d'importazione delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti che figurano nell'allegato restano soggette alle disposizioni adottate in campo veterinario nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato ; che, in particolare, l'importazione in provenienza dai paesi terzi e la riesportazione verso altri Stati membri di certe categorie di carni, quali le carni in pezzi inferiori a tre chilogrammi o le carni che contengono i residui di alcune sostanze che devono ancora essere oggetto di una particolare normativa comunitaria armonizzata, restano soggette alla legislazione dello Stato membro destinatario ;

considerando che, in mancanza di un parere conforme del comitato veterinario permanente, la Commissione non è stata in grado di adottare le disposizioni da essa proposte in materia, conformemente alla procedura prevista all'articolo 29 della direttiva 72/462/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

1. Gli stabilimenti della Svezia che figurano in allegato sono autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità.

2. Le importazioni in provenienza dagli stabilimenti di cui al paragrafo 1 restano soggette alle disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria.

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri vietano l'importazione delle carni fresche in provenienza da stabilimenti che non figurano nell'allegato.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica tuttavia soltanto a decorrere dal 1° agosto 1983 agli stabilimenti che non figurano nell'allegato, ma che sono riconosciuti e proposti ufficialmente dalle autorità svedesi alla data del 1° gennaio 1982 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, salvo decisione contraria adottata al loro riguardo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della predetta direttiva, anteriormente al 1° agosto 1983.

La Commissione trasmette agli Stati membri la lista di detti stabilimenti.

*Articolo 3*

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1983.

*Articolo 4*

La presente decisione sarà riesaminata e, se del caso, modificata anteriormente al 1° marzo 1983.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. A. KOFOED

## ALLEGATO

## LISTA DEGLI STABILIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
-------------------------	--------------	-----------

## I. CARNE BOVINA

## A. Macelli e laboratori di sezionamento

78 - 294	Farmek	Visby
----------	--------	-------

## B. Macelli

75	Bröderna Gustavssons Slakteri AB	Lovene
108	Lindahls Slakteri AB	Aneby

## C. Laboratori di sezionamento

237	Gunnar Dafgård AB	Källby
-----	-------------------	--------

## II. CARNE SUINA

## A. Macelli e laboratori di sezionamento

52 - 283	Skanek	Tomelilla
78 - 294	Farmek	Visby

## B. Macelli

56	Skanek	Halmstad
65	Eslöv Slakteri AB	Eslöv
66	Håkantorps Slakteri AB	Vara
75	Bröderna Gustavssons Slakteri AB	Lovene
81	Scan Väst	Skara
82	A. J. Dahlbergs Slakteri AB	Brålanda
108	Lindahls Slakteri AB	Aneby
80	Kristianstad-Blekinge Slakteriförening	Kristianstad

## C. Laboratori di sezionamento

237	Gunnar Dafgård AB	Källby
240	AB Lords Livsmedel	Helsingborg
299	AB Primefood	Ystad
461	AB Samfod	Malmö

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 1982

che modifica l'elenco degli stabilimenti della Repubblica argentina in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(82/737/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che l'elenco degli stabilimenti in Argentina in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici è stato stabilito inizialmente dalla decisione della Commissione del 25 novembre 1980 ed è stato modificato e pubblicato con la decisione 81/91/CEE <sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 82/20/CEE <sup>(3)</sup> ;

considerando che una ispezione in loco effettuata in applicazione dell'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 80/15/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1979, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(4)</sup>, ha dimostrato che il livello igienico di alcuni stabilimenti può essere considerato soddisfacente ; che pertanto questi stabilimenti possono essere mantenuti o inclusi nella lista sopra menzionata ;

considerando che la stessa ispezione ha, dall'altra parte, evidenziato in altri stabilimenti sia una insufficienza degli sforzi compiuti per migliorare su certi punti il loro livello igienico, sia un abbassamento di questo livello ; che questo stato di cose attualmente non è di natura tale

da richiedere un ritiro immediato dell'autorizzazione comunitaria, ma giustifica, in ogni caso, la limitazione dell'autorizzazione ad un certo periodo, passato il quale essa sarà automaticamente ritirata se, nel frattempo, le misure necessarie non saranno state adottate e la realtà della loro applicazione constatata da una ulteriore ispezione effettuata in loco, che spetta alle autorità argentine di sollecitare se esse lo riterranno necessario ;

considerando che è necessario modificare in conseguenza la lista degli stabilimenti allegata alla decisione 81/91/CEE ;

considerando che, in mancanza di un parere conforme del comitato veterinario permanente, la Commissione non è stata in grado di adottare le disposizioni da esse proposte in materia, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 30 della direttiva 72/462/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 81/91/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. A. KOFOED

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 58 del 5. 3. 1981, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU n. L 9 del 14. 1. 1982, pag. 31.

<sup>(4)</sup> GU n. L 8 del 12. 1. 1980, pag. 26.

## ALLEGATO

## LISTA DEGLI STABILIMENTI

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
<b>I. CARNE BOVINA</b>		
<b>A. Macelli e laboratori di sezionamento</b>		
8 <sup>(1)</sup>	Corporación argentina de productores de carnes (CAP) cuatrerros	Daniel Cerri, Buenos Aires
13 <sup>(1)</sup>	Swift Armour SA Argentina	Rosario, Santa Fé
16	Frigorífico regional Santa Elena SA	Santa Elena, Entre Ríos
20	SA Frigorífico Monte Grande Ltda	Monte Grande, Buenos Aires
89 <sup>(1)</sup>	Frigorífico Carcaraña SACI	Carcaraña, Santa Fé
189	Frigorífico regional Salto SA	Salto, Buenos Aires
249 <sup>(1)</sup>	Industrias frigoríficas Nelson SACIA	Nelson, Santa Fé
1014	San Jorge SA	San Jorge, Santa Fé
1113 <sup>(1)</sup>	La Morocha SAAICF	Villa Mercedes, San Luis
1333 <sup>(1)</sup>	Frigorífico argentino San Antonio (FASA)	Paraná, Entre Ríos
1344 <sup>(1)</sup>	Vizental y Cia SACIA	Ramirez, Entre Ríos
1352	Frigorífico Meatex Ciafiiesa	Alejandro Korn, Buenos Aires
1373 <sup>(1)</sup>	Frigorífico el Centenario SA	Venado Tuerto, Santa Fé
1383 <sup>(1)</sup>	Barreca Hnos	Vivoratá, Buenos Aires
1399 <sup>(1)</sup>	Frigorífico regional industria SAIC (FRIA)	Casilda, Santa Fé
1404 <sup>(1)</sup>	Pedro Hnos SAICIFA	Monte Chingolo, Buenos Aires
1408	Subpga SACIEI	Berazategui, Buenos Aires
1905 <sup>(1)</sup>	Frigorífico Yaguane SACIFA	Gonzalez Catán, Buenos Aires
1918 <sup>(1)</sup>	Cia de carniceros SAICAI (COCARSA)	San Fernando, Buenos Aires
1921	San Telmo SACIAFIF	Mar del Plata, Buenos Aires
1930	Vizental y Cia SACIA	San José, Entre Ríos
1970	Frigorífico regional industrias alimenticias Reconquista SA	Reconquista, Santa Fé
1984 <sup>(1)</sup>	Matadero y Frigorífico regional de Azul SAGIC	Azul, Buenos Aires
1989 <sup>(1)</sup>	Cooperativa de Carniceros de Rosario (FRICOOP)	Rosario, Santa Fé
2012 <sup>(1)</sup>	Frigorífico del Duraznillo IFCASAIFCA	Río Segundo, Córdoba
2019	Frigorífico MCV.	Tres Lomas, Buenos Aires
2035	Industrias frigoríficas Hughes SAICF	Hughes, Santa Fé
2052	Matadero y Frigorífico Antártico SAIC	Gonzalez Catán, Buenos Aires
2064	Frigorífico Siracusa SAACIIF	Bahia Blanca, Buenos Aires
2065 <sup>(1)</sup>	Frigorífico mediterraneo SAICIFA	Pajas Blancas, Córdoba
2067	Cia elaboradora de productos animales SAICAGT	Pontevedra, Buenos Aires
2072	Frigorífico ganadero SACIAFIGMS	Curuzú Cuatía, Corrientes
2073	Tomas Arias SA, Frigorífico Corrientes	Riachuelo, Corrientes

<sup>(1)</sup> Fino al 15 marzo 1983, a meno che entro tale data un'ispezione in loco abbia constatato le migliori necessarie.

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
-------------------------	--------------	-----------

**B. Macelli**

1920	Frigorífico rioplatense SAICIF	General Pacheco, Buenos Aires
------	--------------------------------	-------------------------------

**C. Laboratori di sezionamento**

18	Quickfood, alimentos rápidos SRI	Martinez, Buenos Aires
256	Frigorífico el Condor	Avellaneda, Buenos Aires
273	Frigorífico guardia nacional SA	1166, Cap. Federal
1098	Azul y Blanco	Avellaneda, Buenos Aires
1122 <sup>(1)</sup>	Frigorífico Lafayette SAICAG	1740, Cap. Federal
1311	Frymat SAICFA	3680 Santa Fé, Santa Fé
1920 <sup>(1)</sup>	Frigorífico rioplatense SAICIF	General Pacheco, Buenos Aires
1920 a)	Frigorífico rioplatense SAICIF	General Pacheco, Buenos Aires
2062	Finexcor SACIFIA	Bernal, Buenos Aires

**II. CARNE OVINA****Macelli e laboratori di sezionamento**

8 <sup>(1)</sup>	Corporación argentina de productores de carnes (CAP) cuatros	Daniel Cerri, Buenos Aires
14 <sup>(1)</sup>	Frigorífico Austral	Río Grande, Tierra del Fuego
97 <sup>(1)</sup>	Carnes Santacruceñas SA	Pto. Deseado, Santa Cruz
286 <sup>(1)</sup>	Frigorífico San Jorge SAIC	Comodoro Rivadavia, Chubut
1408	Subpga SACIEI	Berazategui, Buenos Aires
1879	Troncomar	Ayacucho, Buenos Aires
2006	Vizental y Cia SACIA	General Pico, La Pampa
2044 <sup>(1)</sup>	Frigorífico Siracusa SAACIIF	Comodoro Rivadavia, Chubut
2062	Finexcor SACIFIA	Bernal, Buenos Aires
2072 <sup>(1)</sup>	Frigorífico ganadero SACIAFIGMS	Curuzú Cuatiá, Corrientes

**III. CARNE EQUINA****Macelli e laboratori di sezionamento**

351	SA Indio Pampa ICAG	Trenque Lauquen, Buenos Aires
1369	Frigorífico Felmar SA	San Francisco, Córdoba
1400 <sup>(1)</sup>	Frigorífico Juchco SCA	Gyaleguay, Entre Ríos
1451 <sup>(1)</sup>	Lamar SRL	Mercedes, Buenos Aires
2009	Frigorífico Aimar SA	Río Cuarto, Córdoba
2028 <sup>(1)</sup>	Lamar SRL	Resistencia, Chaco

<sup>(1)</sup> Fino al 15 marzo 1983, a meno che entro tale data un'ispezione in loco abbia constatato le migliori necessarie.

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
IV. DEPOSITI FRIGORIFERI		
14 a)	Frigorífico Austral	Ushuaia, Tierra del Fuego
152	Comalfri	Pilar, Buenos Aires
267	Frymat SACIFA	Santa Fé, Santa Fé
308	Frigorífico americano de Morris Neremberg Ltda SA	Cap. Federal
391	Frigorífico Siracusa SAACIF	Avellaneda, Buenos Aires
1326	Establecimiento Azul SRL	Azul, Buenos Aires
1838	Guaicos SAIF	Cap. Federal

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 1982

riguardante le domande di rimborso ai sensi del regolamento (CEE) n. 1821/80 del Consiglio, relativo allo sviluppo dell'allevamento ovino in Groenlandia

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(82/738/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1821/80 del Consiglio, del 24 giugno 1980, relativo allo sviluppo dell'allevamento ovino in Groenlandia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che le domande di rimborso presentate al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, dalla Danimarca devono contenere una serie di dati, i quali consentano di accertare che le spese sostenute sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1821/80 ;

considerando che, ai fini di una verifica efficace, la Danimarca deve tenere i documenti giustificativi a disposizione della Commissione per un periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di versamento dell'ultimo rimborso ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

### *Articolo 1*

1. Le domande di rimborso, compilate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1821/80, devono essere presentate mediante i formulari il cui modello è riprodotto negli allegati.

2. Contemporaneamente alla prima domanda di rimborso, la Danimarca trasmette alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di applicazione e di controllo, delle direttive amministrative, dei formulari ufficiali e di qualsiasi altro documento inerente all'azione amministrativa condotta in esecuzione delle misure previste.

### *Articolo 2*

La Danimarca tiene a disposizione della Commissione, per un periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di versamento dell'ultimo rimborso, tutti i documenti giustificativi in suo possesso sulla base dei quali è stato accordato l'aiuto di cui al regolamento (CEE) n. 1821/80, oppure copia certificata conforme dei medesimi, nonché tutta la documentazione riguardante i beneficiari.

### *Articolo 3*

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 9.

## ALLEGATO 1

Domanda di rimborso delle spese sostenute dalla Danimarca nel 19... ai sensi del regolamento (CEE) n. 1821/80, relativo allo sviluppo dell'allevamento ovino in Groenlandia

## SCHEMA RICAPITOLATIVA

(in Dkr)

1	2	3
Natura della misura	Spese sostenute dalla Danimarca nel 19... e ammissibili a rimborso	Importo del rimborso richiesto al FEAOG
Costruzione di recinzioni, valorizzazione e sviluppo di superfici foraggere supplementari (totale allegato 2)		
Costruzione e miglioramento di strade rurali e poderali (totale allegato 3)		
Creazione di punti e zone di approdo (totale allegato 4)		
Edificazione di nuovi fabbricati e miglioramento di fabbricati già esistenti (totale allegato 5)		
Acquisto di materiale per la fienagione, il trasporto del fieno e la sua essiccazione in fienile (totale allegato 6)		
Acquisto di ovini riproduttori supplementari (totale allegato 7)		
Miglioramento del servizio di consulenza agricola (totale allegato 8)		
Sviluppo del potenziale di macellazione (totale allegato 9)		
Totale		
Somme recuperate (totale allegato 10)		
TOTALE NETTO		

Data, timbro e firma dell'autorità competente

## ALLEGATO 2

Domanda di rimborso delle spese sostenute nel 19... ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1821/80

## VALORIZZAZIONE DEL TERRENO

## COSTRUZIONE DI RECINZIONI, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DI SUPERFICI FORAGGERE SUPPLEMENTARI

(in Dkr)

1	2	3				4	5
Tipo di azienda	Numero di beneficiari	Numero di ha e km di recinzioni				Costi totali a carico della Danimarca, ammissibili a rimborso	Importo del rimborso richiesto al FEAOG
		ha di terreno		km di recinzioni			
		ultimati	in corso	ultimati	in corso		
Nuove aziende							
Aziende già esistenti							
Totale							

Si conferma che:

- le opere di cui è chiesto il rimborso sono state realizzate conformemente al programma approvato dalla Commissione con decisione 81/479/CEE del 12 giugno 1981;
- i progetti s'inseriscono nel programma regionale di sviluppo della Groenlandia;
- non è chiesto alcun rimborso per macchine adibite alla valorizzazione del terreno né per fresatrici agricole (rotavator).

Data, timbro e firma dell'autorità competente

## ALLEGATO 3

Domanda di rimborso delle spese sostenute nel 19... ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1821/80

## COSTRUZIONE E MIGLIORAMENTO DI STRADE RURALI E PODERALI

(in Dkr)

1	2	3		4	5
Tipo di strade	Numero di beneficiari	Lunghezza (in km) delle strade		Costi totali a carico della Danimarca, ammissibili a rimborso	Importo del rimborso richiesto al FEAOG
		ultimati	in corso		
Strade rurali					
Strade poderali					
Totale					

Si conferma che:

- le opere di cui è chiesto il rimborso sono state realizzate conformemente al programma approvato dalla Commissione con decisione 81/479/CEE del 12 giugno 1981;
- i progetti s'inseriscono nel programma regionale di sviluppo della Groenlandia.

Data, timbro e firma dell'autorità competente

## ALLEGATO 4

Domanda di rimborso delle spese sostenute nel 19... ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1821/80

## CREAZIONE DI PUNTI E ZONE DI APPRODO

(in Dkr)

1	2	3		4	5
Tipo di strade	Numero di beneficiari	Numero di punti e zone di approdo		Costi totali a carico della Danimarca, ammissibili a rimborso	Importo del rimborso richiesto al FEAOG
		ultimati	in corso		
Creazione di nuovi punti di approdo					
Miglioramento di punti di approdo già esistenti					
Creazione di zone di approdo					
Totale					

Si conferma che:

- le opere di cui è chiesto il rimborso sono state realizzate conformemente al programma approvato dalla Commissione con decisione 81/479/CEE del 12 giugno 1981;
- i progetti s'inseriscono nel programma regionale di sviluppo della Groenlandia.

Data, timbro e firma dell'autorità competente

ALLEGATO 5

Domanda di rimborso delle spese sostenute nel 19... ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1821/80

COSTRUZIONE DI NUOVI FABBRICATI  
MIGLIORAMENTO DI FABBRICATI GIÀ ESISTENTI

(in Dkr)

1 Tipo di azienda Tipo di fabbricati	2 Numero di progetti (1)		3 Totale degli investimenti imputabili		4 Importo dei mutui a tasso agevolato		5 Frazione dell'aiuto a carico della Danimarca				7 Importo del rimborso FEAOG		8
	Vecchi	Nuovi	Vecchi	Nuovi	Vecchi	Nuovi	Sovvenzione in conto capitale		Sovvenzione in conto interessi		Vecchi	Nuovi	
							Vecchi	Nuovi	Vecchi	Nuovi			
Nuovi fabbricati: — a uso agricolo — per abitazione — ricoveri													
I. Totale													
Fabbricati già esistenti: — a uso agricolo — per abitazione — ricoveri													
II. Totale													
III. Totale I + II													

(1) In allegato elenco di numeri di codice di progetti individuali.

Rimborso richiesto totale

Si conferma che:

— le opere di cui è chiesto il rimborso sono state realizzate conformemente al programma approvato dalla Commissione con decisione

81/479/CEE del 12 giugno 1981;

— i progetti s'inscrivono nel programma di sviluppo della Groenlandia.

Data, timbro e firma dell'autorità competente

## ALLEGATO 6

Domanda di rimborso delle spese sostenute nel 19... ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1821/80

ACQUISTO DI MATERIALE PER LA FIENAGIONE, IL TRASPORTO DEL FIENO E LA SUA ESSICCAZIONE IN FIENILE

(in Dkr)

1	2		3		4		5		6	
	Numero di progetti		Investimento imputabile totale		Importo dei mutui a tasso agevolato		Sovvenzione in conto interessi versati dalla Danimarca		Importo del rimborso richiesto al FEAOG	
Tipo di azienda	Vecchi	Nuovi	Vecchi	Nuovi	Vecchi	Nuovi	Vecchi	Nuovi	Vecchi	Nuovi
Nuove aziende										
Aziende già esistenti										
<b>Totale</b>										

Rimborso richiesto totale

Si conferma che:

- le opere di cui è chiesto il rimborso sono state realizzate conformemente al programma approvato dalla Commissione con decisione 81/479/CEE del 12 giugno 1981;
- il materiale per la fiénagione è stato acquistato su base cooperativa, sempreché le condizioni geografiche lo consentissero;
- i progetti s'inseriscono nel programma di sviluppo della Groenlandia.

Data, timbro e firma dell'autorità competente

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO 7

Domanda di rimborso delle spese sostenute nel 19... ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 1821/80

## ACQUISTO DI OVINI RIPRODUTTORI SUPPLEMENTARI

*(in Dkr)*

1	2		3		4		5		6	
	Numero di progetti		Investimento imputabile totale		Importo dei mutui a tasso agevolato		Sovvenzione in conto interessi versati dalla Danimarca		Importo del rimborso richiesto al FEAOG	
Tipo di azienda	Vecchi	Nuovi	Vecchi	Nuovi	Vecchi	Nuovi	Vecchi	Nuovi	Vecchi	Nuovi
Nuove aziende										
Aziende già esistenti										
<b>Totale</b>										

Rimborso richiesto totale

Si conferma che:

- le opere di cui è chiesto il rimborso sono state realizzate conformemente al programma approvato dalla Commissione con decisione 81/479/CEE del 12 giugno 1981;
- il rimborso è richiesto soltanto per il bestiame acquistato e non per quello allevato all'azienda;
- i progetti s'inscrivono nel programma regionale di sviluppo della Groenlandia.

Data, timbro e firma dell'autorità competente



## ALLEGATO 9

Domanda di rimborso delle spese sostenute nel 19... ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 1821/80

## SVILUPPO DEL POTENZIALE DI MACELLAZIONE

## COSTRUZIONE DI UN MACELLO

(in Dkr)

Ripartizione dei costi <sup>(1)</sup>		
Natura delle spese	Percentuale della spesa sostenuta, raffrontata ai costi preventivati <sup>(2)</sup>	Spesa ammissibile a rimborso del FEOG
Rimborso richiesto		

<sup>(1)</sup> Costi da suddividere in base ai vari elementi, come la preparazione del luogo in cui sorgerà il macello, l'edificazione dei diversi reparti di lavorazione, la costruzione dei magazzini frigoriferi (impianti di congelamento e surgelamento), degli uffici, della mensa aziendale, l'acquisto di installazioni, macchinari e attrezzature varie, ecc.

<sup>(2)</sup> Da compilare soltanto se viene chiesto un acconto del contributo FEOG, a fini di *completamento parziale* della costruzione.

Da allegare alla domanda di rimborso:

- a) Descrizione tecnica del macello, corredata dei piani e di dati precisi circa il potenziale e le dimensioni dei reparti di lavorazione, dei magazzini, degli uffici, dei locali per il personale, ecc.  
Qualora venga chiesto un acconto, alla descrizione tecnica e ai piani del progetto deve essere acclusa una descrizione dei lavori realizzati sino a quella data.
- b) Descrizione delle necessità di personale preventivate ed effettive e del potenziale complessivo.
- c) Certificato della competente autorità sanitaria, attestante che l'impianto è conforme alle norme della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.  
Qualora venga chiesto un acconto, occorre presentare un certificato provvisorio della competente autorità sanitaria, attestante che i lavori realizzati sino a quella data sono conformi alle norme sopra indicate e che i lavori futuri si atterranno parimenti alle medesime.
- d) «Ibrugtagningsstilladelse» (certificato delle autorità competenti, attestante che le opere progettate possono entrare in funzione come previsto e sono conformi alle relative disposizioni nazionali).

Si conferma che:

- le opere di cui è chiesto il rimborso sono state realizzate conformemente al programma approvato dalla Commissione con decisione 81/479/CEE del 12 giugno 1981;
- i progetti s'inseriscono nel programma regionale di sviluppo della Groenlandia.

Data, timbro e firma dell'autorità competente

## ALLEGATO 10

SOMME RECUPERATE SUGLI AIUTI CONCESSI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CEE)  
N. 1821/80

Numero di codice del beneficiario	Importo recuperato	Importo da detrarre dal contributo FEAOG	Misura in causa (tipo di aiuto) e motivo del recupero	Numero di codice delle comunicazioni previste dal regolamento (CEE) n. 283/72 (1)
Totale				

(1) La trasmissione del presente modulo non esonera dalla comunicazione dei dati previsti agli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 283/72, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune, nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore.

Di conseguenza, se il recupero riguarda un'irregolarità comunicata a norma del suddetto regolamento, occorre precisare il numero di codice con cui tale comunicazione è stata effettuata.

Data, timbro e firma dell'autorità competente

---

**CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE  
DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE**

**IN SEI LINGUE**

- Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente.

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue	ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Luxembourg

